



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica
Ufficio Segreteria Studenti

Decreto
Anno 2025

Oggetto: Bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina a chirurgia (Classe LM-41). Anno Accademico 2024-2025.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO** il D.M. 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e in particolare l'articolo 16, comma 5;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e in particolare l'art. 39, comma 5, come modificato dall'art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- VISTO** il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";



- VISTE** le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024-2025, pubblicate sul sito web del MUR alla pagina <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 febbraio 2024, n. 472, e i relativi allegati, con il quale è stato disposto che «*Per l'anno accademico 2024/2025 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposite prove d'ammissione disciplinate dal presente decreto.*»;
- VISTO** in particolare l'Allegato 3 del predetto decreto ministeriale (*Istanza di inserimento nella graduatoria di merito*) e, precisamente, i commi 9, 10, 11 e 12;
- VISTA** la delibera del Senato accademico del 16 aprile 2024, con la quale è stato approvato il Manifesto degli Studi per l'a.a. 2024/2025;
- VISTO** il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2024/2025, approvato ed emanato con D.R. n. 387 del 27 giugno 2024;
- VISTA** la programmazione dei posti destinati ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nonché quella dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero, relativa alle tre coorti che precedono l'anno accademico 2024-2025;
- ATTESO** che l'iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata è subordinata, nel rispetto della normativa vigente in materia, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- 1) alla disponibilità di posti resisi vacanti nel limite massimo del numero di posti assegnato all'Università in sede di programmazione nazionale annuale per le rispettive coorti di immatricolazione;
 - 2) all'accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede l'iscrizione con particolare riguardo alle peculiarità del corso di studio, agli esami sostenuti e ai relativi CFU conseguiti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nel Corso di studio di provenienza;
- ACCERTATO** che a seguito di rinunce agli studi e di trasferimenti presso altri Atenei, risultano disponibili per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata i seguenti posti:

Anno di corso	Coorte di riferimento	Posti disponibili
III anno	a.a. 2022-2023	4
IV anno	a.a. 2021-2022	2



RITENUTO opportuno che, dovendo ricostituire le coorti iniziali definite dalla programmazione nazionale, occorre procedere all'emanazione del bando per l'ammissione ad anni successivi al primo al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41),

DECRETA

Art.1 - Emanazione e informazioni generali

È emanato, per l'anno accademico 2024-2025, il bando per l'ammissione ad anni successivi al primo al **Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina a chirurgia (Classe LM-41)**.

L'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata:

- a) all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale per le rispettive coorti di immatricolazione;
- b) all'accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento da un ateneo comunitario o non comunitario, con riguardo alle peculiarità del corso di studio, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza [D.M. 472 del 23 febbraio 2024, Allegato 3, comma 11].

Art. 2 -Posti disponibili

In considerazione della programmazione nazionale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (didattica in lingua italiana), tenuto conto delle rinunce agli studi e dei trasferimenti presso altri Atenei, per l'a.a. 2024-2025, risultano disponibili i seguenti posti:

ANNO DI CORSO	POSTI DISPONIBILI A.A. 2024/2025
III	4
IV	2

Per l'a.a. 2024/2025 non sono disponibili posti per gli anni di corso II, V e VI.

I candidati potranno presentare domanda di ammissione, esclusivamente, per i posti su indicati per i rispettivi anni di corso.

Art. 3 Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione devono essere posseduti e certificati alla data di scadenza del bando.

Possono presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di questa università i cittadini italiani, comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2022, n. 189¹,

¹ Ai sensi dell'art. 26 della L. 189/2002, ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari:

che si trovino, come previsto dall'art. 6 del Regolamento didattico del corso di studio e dagli artt. 11 e 12 del Regolamento Studenti di questa Università, in una delle seguenti condizioni:

- studenti iscritti nell'a.a. 2024/25 al III o al IV anno del CdLM a c.u. in Medicina e chirurgia (classe LM-41), presso sedi universitarie italiane;
- studenti iscritti nell'a.a. 2024/25 al III o al IV anno del CdLM a c.u. in Medicina e chirurgia presso sedi comunitarie o extracomunitarie;
- studenti iscritti al CdLM a c.u. in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), o con titolo di laurea acquisito in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) presso sedi universitarie italiane, comunitarie o extracomunitarie.

Requisiti candidati iscritti alla classe LM-41 Medicina e chirurgia di un Ateneo italiano, comunitario¹ o extracomunitario (Lettere a) e b)).

Per poter partecipare alla selezione i candidati di cui alle lettere a) e b), pena l'esclusione, devono essere iscritti nell'a.a. 2024/2025 ai seguenti anni di corso ed essere in possesso del seguente numero di CFU relativi a insegnamenti sostenuti e/o frequentati riconosciuti validi nel piano didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata:

- iscrizione al III anno + almeno 80 CFU per iscrizione al III anno di corso (**quattro posti disponibili**);
- iscrizione al IV anno + almeno 120 CFU per iscrizione al IV anno di corso (**due posti disponibili**);

N° di CFU	Anno di corso
≥ 80	III anno
≥ 120	IV anno

-
- ...i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”;
 - “...i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20bis, 22, comma 12- quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”;
 - “...i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia”;
 - “...i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio”;
 - i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio;
 - i candidati titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nei casi di doppia cittadinanza prevale quella di un Paese dell'Unione Europea.



Non sono ammessi alla procedura gli iscritti nell'a.a. 2024/25 al V e VI anno nonché gli iscritti in qualità di fuori corso.

Per poter essere ritenuti ammissibili ad uno specifico anno di corso i crediti formativi universitari devono essere valutati e riconosciuti dalla competente Commissione valutatrice.

I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana devono dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), allegando alla domanda di partecipazione una certificazione linguistica, così come disciplinato dalla pagina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale <https://italiana.esteri.it/italiana/lingua/certificazioni/>.

La mancanza dell'adeguata certificazione della conoscenza della lingua italiana è causa di esclusione dalla procedura selettiva.

Requisiti candidati iscritti o laureati provenienti dal CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) di altri Atenei, italiani comunitari¹ o extracomunitari (Lettera c))

I candidati iscritti o laureati provenienti da **CdLM in** Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) di altri Atenei italiani, comunitari o extracomunitari possono concorrere **esclusivamente sui posti al III anno** previsti al precedente Articolo 2 – Posti Disponibili.

Per poter partecipare alla selezione i candidati, devono essere in possesso di:

- almeno 80 CFU relativi a insegnamenti sostenuti e/o frequentati riconosciuti validi nel piano didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata per l'iscrizione al III anno di corso.

I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana devono dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), allegando alla domanda di partecipazione una certificazione linguistica, così come disciplinato dalla pagina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale <https://italiana.esteri.it/italiana/lingua/certificazioni/>.

La mancanza dell'adeguata certificazione della conoscenza della lingua italiana è causa di esclusione dalla procedura selettiva.

Il candidato **che non abbia il numero dei CFU** relativi ad insegnamenti sostenuti e/o frequentati richiesto, regolarmente acquisito e certificato in carriera entro la data di scadenza del bando, è **escluso dalla procedura selettiva.**

Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui al presente bando deve essere autocertificato, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in sede di compilazione della domanda online.

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione CON RISERVA; l'amministrazione provvederà successivamente a escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle autocertificazioni emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato è escluso dalla selezione, ovvero, se già iscritto, decade automaticamente dall'iscrizione. In nessun caso si ha diritto al rimborso del contributo pagato ai fini della partecipazione alla selezione.



Art. 4 Modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la procedura online, **entro le ore 23:59 del 09 febbraio 2025**.

A tal fine, è necessario **collegarsi alla pagina <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>**, registrarsi e, dal menù in alto a destra, selezionare **“Segreteria → Test di ammissione”** e, successivamente, **“Iscrizione Concorsi”**.

I candidati che sono già studenti (o lo siano stati nel passato) presso l'Università degli Studi della Basilicata, devono utilizzare le credenziali già in loro possesso e scegliere la voce **“Login”**, inserendo il nome utente e la password.

Nella sezione **“Documenti di identità”**, i candidati dovranno inserire i dati relativi a un documento di identità in corso di validità ed effettuare l'upload del documento stesso, **pena la non ammissione**.

Se il documento è già presente, perché inserito in precedenza, i candidati dovranno verificare la validità e se necessario dovranno aggiornare i dati ed effettuare un nuovo upload.

La procedura informatica sarà attiva dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nell'Albo ufficiale online dell'Ateneo.

Completata la procedura online, i candidati dovranno effettuare il pagamento del **contributo di ammissione** alla selezione di **euro 30,00**, utilizzando la Piattaforma **PagoPA**, nella sezione **“Segreteria → Pagamenti”**.

Il contributo di partecipazione alla selezione non è rimborsabile in nessun caso.

I candidati provenienti da Atenei italiani in sede di compilazione della domanda online dovranno allegare la seguente documentazione:

- piano didattico del Corso di Studio di provenienza;
- autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/200 degli esami sostenuti e/o degli insegnamenti frequentati;
- programmi degli esami sostenuti;
- eventuale certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o di certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

I candidati che provengono da Università straniere in sede di compilazione della domanda online dovranno allegare la seguente documentazione:

- scansione del certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante le attività didattiche superate (ossia il Transcript of records) legalizzato (ove previsto²) e di quelle frequentate, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana;

² verifica al seguente link <https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.htm> le modalità e gli organi competenti ai quali rivolgersi per ottenere la legalizzazione tramite apostille; qualora il paese non fosse presente, rivolgersi alla rappresentanza consolare italiana per ottenere la legalizzazione consolare.



- scansione del programma analitico delle attività didattiche sostenute timbrato e firmato dall'Università di provenienza e corredato di traduzione fedele in lingua italiana, ad eccezione della documentazione rilasciata in lingua inglese;
- scansione del piano degli studi ufficiale dell'intero percorso di studi timbrato e firmato dall'Università di provenienza e corredato di traduzione fedele in lingua italiana, ad eccezione della documentazione rilasciata in lingua inglese;
- dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Accademica attestante il sistema di votazione applicato ovvero la scala di valori, corredato di traduzione fedele in lingua italiana, ad eccezione della documentazione rilasciata in lingua inglese;
- certificazione linguistica della conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- eventuale certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o di certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

I documenti da allegare devono essere in formato pdf non modificabile, preferibilmente pdf/A. Non saranno prese in considerazione integrazioni o variazioni successive, né domande pervenute con qualunque altro mezzo in data successiva a quella di scadenza.

Art. 5 Criteri per la valutazione delle domande e formulazione della graduatoria

L'ordine di priorità nella selezione dei candidati è il seguente:

1. iscritti al CdLM in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) presso un Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario;
2. iscritti o laureati in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46), presso un Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario.

L'ammissione tiene conto delle soglie di CFU riconosciuti relativi agli esami sostenuti e/o agli insegnamenti frequentati e dello stato della carriera secondo le tipologie stabilite al precedente art. 3; i CFU **considerati ai fini dell'ammissione** devono essere posseduti e certificati alla data di scadenza del bando.

Ai fini della determinazione della graduatoria saranno presi in considerazione esclusivamente gli esami superati e i relativi CFU conseguiti che devono essere posseduti e certificati alla data di scadenza del bando.

Si evidenzia che non sono valutati, ai fini della determinazione della graduatoria, le frequenze nonché gli esami e/o altre attività formative:

- superati solo parzialmente;
- che, ancorché superati con giudizio/idoneità nel Corso di studio, prevedono invece un voto nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Basilicata.

Nei casi di contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33, e dei successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022, saranno valutate esclusivamente le carriere le cui rispettive documentazioni risultino complete.

Le domande presentate saranno esaminate da un'apposita **Commissione**, nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento in Scienze della Salute, allo scadere del bando.

Per il riconoscimento degli esami superati, la Commissione terrà in considerazione i **seguenti parametri**:

- appartenenza a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nell'offerta didattica del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata;
- congruità dei programmi degli esami superati nel corso di studio di provenienza rispetto ai programmi degli esami riconoscibili nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata, in considerazione anche dell'eventuale accertamento dell'obsolescenza dei programmi conseguiti da più di otto anni.

La Commissione stilerà una graduatoria in base ai seguenti criteri:

- a) quantità dei CFU relativi agli esami superati e riconosciuti [CFU_r] moltiplicata per il coefficiente [K], e rapportata al numero di anni di iscrizione [A_i] della/del candidata/o moltiplicato per 60 CFU:

$$(\sum CFU_r * K) / (A_i * 60)$$

dove

- il numero di anni di iscrizione A_i del candidato laureato è pari al numero di anni previsti dalla durata normale del proprio corso di studio moltiplicato per 60 CFU;
- nel caso di doppia iscrizione, il coefficiente K si applica alla classe del Corso di Studio che il candidato ha eletto per i benefici a sostegno del diritto allo studio.

Il coefficiente **K** è definito nel modo seguente:

coefficiente K	Classe di laurea o di laurea magistrale della/del candidata/o
1,00	LM-41 di un Ateneo italiano o Medicina e chirurgia di Atenei esteri
0,66	LM-46 di un Ateneo italiano o estero

- b) media ponderata [**MP**], arrotondata per eccesso a due posizioni decimali, dei voti [V_i] sui relativi CFU [CFU_i] relativi agli esami superati e riconosciuti, espressa in trentesimi; gli esami superati con lode (30/30 con lode) valgono 33 (trentatré):

MP =	$(\sum (V_i * CFU_i)) / \sum CFU_i$
	<i>Si ricorda che i CFU considerati nel calcolo sono quelli riferiti ai soli esami con voto, senza tener conto delle idoneità</i>

Alla media ponderata, così calcolata, saranno assegnati i seguenti punteggi:

MP <i>(arrotondata per eccesso a due posizioni decimali)</i>	Punteggio assegnato = pMP
33 (30 e lode)	50
da 30 a 32,99	49
da 28 a 29,99	46
da 26 a 27,99	40
da 24 a 25,99	32
da 22 a 23,99	24
da 20 a 21,99	16
da 18 a 19,99	10

Il punteggio finale [PF] risulta così determinato dal prodotto dei punti a e b arrotondato a due decimali:

$$PF = [(\sum CFU_r * K) / (A_i * 60)] * pMP$$

Conversione delle valutazioni degli esami superati all'estero

In relazione alla documentazione presentata la conversione dei voti ottenuti nell'Ateneo estero è operata secondo la tabella di conversione dei titoli stranieri contenuta nell'allegato 5 al D.M. del MIUR n. 313 del 20 Maggio 2016:

- ogni voto ottenuto è convertito mediante trasformazione lineare dello stesso dalla scala numerica estera alla scala numerica italiana

secondo il seguente calcolo:

- definiti i seguenti valori nella scala numerica estera:
 - voto minimo estero = mE
 - voto massimo estero = ME e i seguenti nella scala numerica italiana, in trentesimi:
 - voto minimo italiano = mI = 18
 - voto massimo italiano = MI = 30

da cui $MI - mI = (30 - 18) = 12$ il voto [VE] ottenuto all'estero è trasformato nel corrispondente voto [VI] della scala italiana secondo la formula

$$VI = mI + [(MI - mI) * ((VE - mE) / (ME - mE))]$$

ossia, più semplicemente,

$$= 18 + [12 * ((VE - mE)/(ME - mE))]$$

In caso di parità di punteggio hanno la preferenza:

- a) i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o di certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 34, come risultante dalla certificazione allegata alla domanda di partecipazione. In caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- b) al di fuori della suddetta ipotesi, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria stilata secondo i criteri di cui all'articolo 4, **sarà pubblicata entro il 15 marzo** nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html>, nonché sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

I candidati in posizione utile, iscritti presso altri Atenei, riceveranno il nulla osta da presentare all'Università di provenienza per effettuare la domanda di trasferimento per l'Università degli Studi della Basilicata.

I candidati in posizione utile verranno successivamente contattati dalla segreteria studenti per finalizzare le procedure di immatricolazione.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è effettuato secondo quanto riportato nell'Allegato 4 al D.M. 23 febbraio 2024, n. 472.

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'Università degli Studi della Basilicata, raccolti per le finalità individuate nel presente bando, avviene nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e dell'informativa disponibile alla pagina <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.html>.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rp@unibas.it.

L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L.104/1992 e L.170/2010).



Art. 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la **Sig.ra LINSALATA Isabella** (tel. 0971 202219 - e-mail: isabella.linsalata@unibas.it).

Art. 9 - Pubblicità

Il presente bando, sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sarà consultabile sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di Ateneo in materia.

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)